



REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, DI SERVIZI E DI FORNITURE PER IMPORTI INFERIORI ALLE SOGLIE COMUNITARIE.

Art. 1. Premesse.

L’Ordine professionale dei Medici chirurghi e odontoiatri di Modena, istituito con legge 13 settembre 1946 n. 233, ha natura giuridica di “Ente Pubblico non economico” in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina di settore per la configurabilità come organismo di diritto pubblico; stante tale natura giuridica l’Ordine resta quindi sottoposto all’ambito di applicazione del D.Lgs.n.36/2023 (detto anche Codice dei contratti Pubblici o semplicemente Codice) ai fini dell’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Comunicato Presidente ANAC 28-06-2017).

Art. 2. Oggetto, determinazione del valore del contratto e divieto di frazionamento.

Il presente Regolamento si applica quindi all’attività istituzionale dell’Ordine, in qualità di stazione appaltante, per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture riconducibili all’ambito delle attività di cui all’art. 50 del Codice, qualora di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 14 comma 1 del Codice stesso. La determinazione del valore della prestazione è calcolata al netto dell’IVA e tiene conto della durata del contratto e di qualsiasi forma di opzione di proroga o di rinnovo. I contratti di durata per prestazioni continuative, è opportuno vengano sottoscritti per periodi minimi non inferiori all’anno o per periodi pluriennali. Ai sensi dell’art. 14 comma 6 del Codice nessun affidamento può essere artificialmente frazionato al fine di sottrarlo all’applicazione delle disposizioni contenutevi. Tenuto conto dei propri fabbisogni, l’Ordine garantisce pertanto adeguati strumenti di pianificazione degli acquisiti e di programmazione delle proprie attività.

Art. 3. Principi generali, Codice etico e responsabilità ex D. Lgs. 231/2001.

Nell’applicazione del presente Regolamento, l’Ordine assicura il rispetto dei principi di risultato, di fiducia e di accesso al mercato cui agli articoli 1, 2 e 3 del Codice. Nell’affidamento del contratto e nella fase della sua esecuzione, è assicurata la massima tempestività ed il miglior rapporto qualità-prezzo, in attuazione ai principi di legalità, trasparenza e concorrenza, garantendo al contempo il perseguimento di quelli di buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità previsti nell’art. 97 della Costituzione. Nelle gare si favorisce la massima apertura del mercato alle imprese, alla luce dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità. Le procedure di affidamento disciplinate dal presente atto, costituiscono altresì attività che devono tenere conto della disciplina del D.Lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti pubblici, essendo rilevanti per i protocolli di prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, per la sicurezza sul lavoro, nonché per il riciclaggio, la ricettazione, il terrorismo ed andranno quindi svolte nel pieno rispetto delle norme del suddetto decreto legislativo, del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Codice Etico. Tutti i principi di cui alle precedenti fonti, dovranno quindi essere osservati dagli operatori economici aggiudicatari che, nella fase di affidamento, ne prendono conoscenza e li accettano. Le procedure sono anche contrassegnate dal codice identificativo gara (Cig) al fine di rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e restano sottoposte, se ed in quanto dovuto, al pagamento del contributo a favore dell’Anac attraverso il sistema Simog.

Art. 4. Procedure telematiche, controlli, Punti ordinanti e Punti istruttori.

Ai sensi dell’art. 25 e seguenti del Codice, gli affidamenti avvengono attraverso piattaforme telematiche di negoziazione certificate; le offerte dovranno pertanto essere formulate dagli operatori e ricevute attraverso il portale prescelto che è identificato, in genere, nella piattaforma telematica di negoziazione nazionale gestita da Consip (MEPA) o in quella telematica della Regione Emilia-Romagna (SATER) gestita da Intercent-ER. I requisiti generali e speciali di legge andranno auto dichiarati in fase di gara e saranno verificati dall’Ordine prima della sottoscrizione del contratto, anche a campione. Le procedure telematiche sono svolte tramite i Punti ordinanti ed i Punti istruttori. Il Punto ordinante è il soggetto delegato dall’Ordine dotato di “potere di firma” autorizzato ad impegnare la spesa, a firmare i contratti e gli ordinativi per conto della struttura delegante. Il Punto istruttore è invece il soggetto appositamente delegato da quello ordinante allo svolgimento di una serie di attività istruttorie nelle procedure telematiche.

Art. 5. Procedure di selezione.

La selezione tra più soggetti affidatari potrà essere eseguita mediante affidamento diretto, anche senza interpello di più operatori economici o tramite procedura negoziata, anche con interpello di più operatori economici. In caso di affidamento diretto, la scelta è operata dal soggetto delegato dall'Ordine, nel rispetto dei criteri e delle soglie riportate successivamente. In tal caso la richiesta di affidamento dovrà precisare le ragioni della scelta, nonché il possesso da parte dell'operatore individuato dei requisiti generali e speciali. In caso di affidamento mediante procedura negoziata, l'Ordine invierà invece richiesta di partecipazione alla gara alle ditte iscritte nell'apposita categoria merceologica della piattaforma telematica.

Art. 6. Affidamento di servizi e di forniture.

L'Ordine per gli affidamenti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e di architettura e l'attività di progettazione, procederà alla selezione dei soggetti affidatari, secondo le modalità seguenti:

- per contratti fino ad € 140.000,00 mediante affidamento diretto ad un operatore economico iscritto nella piattaforma, anche senza previa consultazione di due o più ditte, fermo restando il fatto che siano scelti soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, incluse documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione della prestazione oggetto dell'affidamento;
- per contratti superiori ad € 140.000,00 e fino alla soglia di cui all'art. 14 comma 2 del Codice, mediante procedura negoziata previa valutazione di cinque preventivi, ove pervenuti, richiesti ad operatori economici individuati tramite la piattaforma, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Art. 7. Affidamento lavori.

L'Ordine procederà alla selezione dei soggetti, secondo le modalità di seguito elencate:

- per contratti fino ad € 150.000,00 mediante affidamento diretto con un'impresa iscritta nella piattaforma, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, fermo restando la necessità di assicurare che siano scelti soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, comprese documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione della prestazione oggetto dell'affidamento;
- per contratti superiori ad € 150.000,00 e fino a €1.000.000,00 mediante procedura negoziata tra minimo n. 5 operatori economici individuati tramite la piattaforma, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
- per affidamenti superiori a €1.000.000,00 e fino alla soglia di cui all'art. 14 comma 2 del Codice, mediante procedura negoziata tra minimo n. 10 operatori economici, individuati tramite la piattaforma, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

Art. 8. Affidamenti d'urgenza.

L'Ordine potrà ricorrere all'affidamento di lavori, servizi o forniture tramite procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 76 del Codice, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili, i termini per le procedure ordinarie di scelta del contraente non possano essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili all'Ordine in qualità di stazione appaltante.

Art. 9. Gestione della rotazione.

L'Ordine assicura il rispetto del principio di rotazione; tuttavia in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato, all'effettiva assenza di alternative, nonché all'accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo netto inferiore ad € 5.000.

Art. 10. Commissione giudicatrice.

Nelle procedure di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice sarà nominata dall'Ordine, attingendo alle proprie risorse in organico, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e sarà costituita da un numero dispari di componenti, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto della procedura di gara, in possesso delle necessarie competenze tecniche e professionali e di comprovata esperienza. Ai sensi dell'art. 93 comma 3 del Codice, in mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni, nonché in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione. Della Commissione giudicatrice può far

parte il Responsabile del Progetto, anche come Presidente; all'atto del conferimento dell'incarico ciascun componente rilascia un'apposita dichiarazione in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi. Le sedute della Commissione sono oggetto di verbalizzazione ed i verbali saranno sottoscritti dai componenti della Commissione medesima.

In caso di procedure con il criterio di assegnazione al massimo ribasso il RUP formula la proposta di aggiudicazione, eventualmente coadiuvato da due testimoni.

Art. 11. Conflitto di interessi.

I soggetti coinvolti a vario titolo nella fase di affidamento o esecuzione dei contratti pubblici (Rup, Direttore dei lavori, Direttore dell'esecuzione, Commissari di gara, Coordinatore per la sicurezza, Collaudatori) sottoscrivono al momento dell'incarico un'apposita dichiarazione in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interessi, che viene allegata all'atto di nomina e conservata unitamente alla documentazione relativa alla singola procedura.

Art. 12. Garanzie e stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 53 del Codice in caso di affidamento diretto si prescinde dalla richiesta della garanzia provvisoria; pur tuttavia, laddove ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, il relativo ammontare non può superare l'1% dell'importo dell'affidamento. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 53, inoltre, la stazione appaltante può anche non richiedere quella definitiva, ma se richiesta, il suo ammontare è pari al 5% dell'importo contrattuale. In base alle disposizioni dell'art. 18 del Codice il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta con modalità elettronica nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Art. 13. RUP di progetto, RUP di fase, funzioni dei Punti ordinanti e dei Punti istruttori.

Ai sensi dell'art. 15 del Codice, viene nominato un RUP per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura; il RUP è nominato tra i dipendenti assunti, anche a tempo determinato, della stazione appaltante, anche di qualifica non dirigenziale e deve essere in possesso dei seguenti requisiti professionali minimi:

- 1) aver maturato un'adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità o importo dell'intervento; pertanto per appalti di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura l'esperienza deve essere: a) di almeno un anno per i contratti di importo inferiore ad € 1.000.000; b) di almeno tre anni per i contratti di importo pari o superiore ad € 1.000.000 e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del Codice; per i contratti in argomento il Rup deve essere un tecnico.
- 2) aver maturato un'adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità o importo dell'intervento; pertanto nel settore dei contratti di servizi e forniture l'esperienza deve essere: a) di almeno un anno per gli importi inferiori alla soglia di cui all'articolo 14 del Codice; b) di almeno tre anni per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'articolo 14 del Codice.

Ferma restando l'unicità del RUP, l'Ordine può individuare un modello organizzativo che preveda la nomina di un Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un Responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità in questo caso sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

Si conviene pertanto che le funzioni di RUP siano svolte dal punto ordinante che potrà avvalersi dei punti istruttori appositamente individuati.

Art. 14. Pubblicazione.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine e potrà essere modificato in qualsiasi momento, nel rispetto dei principi a tutela della concorrenza.

Ai sensi dell'art.35 del DPR n.221/1950 il presente Regolamento sarà portato all'approvazione del Comitato Centrale FNOMCeO.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Copia

DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 279 del 26-09-2024

Oggetto: OMCEO MODENA_APPROVAZIONE EX ART. 35 D.P.R. 221/1950 REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER IMPORTI INFERIORI ALLE SOGLIE COMUNITARIE

Ufficio Proponente: Ufficio LEGALE

Responsabile del Procedimento: FONTANA MARCELLO

Responsabile dell'Istruttoria: Maria Emanuela Pinto

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito a Roma il 26-09-2024 ;

VISTO l'articolo 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3;

VISTO l'articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221;

VISTA la nota del 22 luglio 2024 con la quale l'OMCeO di Modena ha trasmesso alla FNOMCeO richiesta di approvazione, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, del "Regolamento per l'affidamento di lavori, di servizi e di forniture per importi inferiori alle soglie comunitarie" approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine medesimo con delibera n. 4/A del 26 giugno 2024;

CONSIDERATO che tale provvedimento riveste carattere regolamentare;

ACQUISITO il parere positivo del RUP della FNOMCeO, dott.ssa Antonella Cappabianca,

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Generale della FNOMCeO,

DELIBERA

per le motivazioni indicate in epigrafe, l'approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, del "Regolamento per l'affidamento di lavori, di servizi e di forniture per importi inferiori alle soglie comunitarie" approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine di Modena con delibera n. 4/A del 26 giugno 2024.

La presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, al Ministero della Salute.

Allegato

IL SEGRETARIO
MONACO ROBERTO

IL PRESIDENTE
ANELLI FILIPPO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005.